



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

Copia

N° 49/2013 del 25/11/2013

**OGGETTO: IMU - CRITERI E MODALITA' DI EQUIPARAZIONE
ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'UNICA UNITA'
IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO.**

L'anno **duemilatredici, addì venticinque del mese di novembre (25/11/2013)**, convocato per le ore **diciannove (19.00)**, presso la sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	N.	Cognome Nome	Pres.
1	Dalla Libera Pietro	SI	10	Battistella Stefano	SI
2	Neri Antonio	SI	11	Montagner Francesco	SI
3	Drusian Marco	SI	12	Durante Michela	SI
4	Ginaldi in Tombacco Francesca	SI	13	Pezzutto Policarpo	SI
5	Cester Corrado	SI	14	Sarri Michele	SI
6	Dell'Aica Graziano	SI	15	Damo Laura	SI
7	Alescio Concetto detto Tino	SI	16	Luzzu Eugenio	SI
8	Lorenzon Marco	SI	17	Ferri Marcello	SI
9	Simonetti Alberto	SI			

Tot Presenti: 17

Tot Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il dott. Carmine Testa, Segretario Generale.

Il rag. Concetto detto Tino Alescio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: Cester Corrado, Dell'Aica Graziano, Damo Laura invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'ampia discussione, trascritta integralmente nel verbale di adunanza, riguardante l'oggetto della presente deliberazione e delle precedenti n. 46, 47, 48, avendo il Presidente disposto la trattazione unitaria di detti argomenti, con conseguente adeguamento dell'o.d.g. di seduta;

PREMESSO che l'art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, inserito in sede di conversione in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, al comma 1 prevede che:

- i Comuni possono, **per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata** dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi compreso il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE - al quale subordinare la fruizione del beneficio;

DATO ATTO che al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 è previsto un ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'IMU derivante dall'applicazione del comma 1 di cui sopra, già determinato nella misura massima complessiva per tutti i Comuni di 18,5 milioni di euro, secondo modalità da stabilire con decreto ministeriale da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 102/2013, che risulta essere il 30 ottobre 2013;

RILEVATO pertanto che:

- l'entità della somma attribuita a ciascun Comune a titolo di ristoro delle agevolazioni da concedere sarà resa nota solo dopo la data del 14 dicembre 2013 (sabato) e a ridosso della scadenza della seconda rata IMU fissata per lunedì 16 dicembre 2013;
- l'adozione della delibera avente valore regolamentare per definire i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione, ivi compreso il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE al quale subordinare la fruizione del beneficio deve invece avvenire entro il 30 novembre 2013, termine da ultimo previsto all'art. 8 del medesimo D.L. 31 agosto 2013 n. 102 per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 nonché per l'approvazione di aliquote, detrazioni e regolamenti;
- il termine del 30 novembre di cui al punto precedente coincide a quello per l'assestamento di bilancio per quegli enti che, come il nostro, hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso;

VERIFICATO che nel bilancio previsionale già approvato non vi sono risorse da destinare alla concessione di agevolazioni che non siano coperte da trasferimenti da parte dello Stato e stimato in € 20.000,00 il possibile ristoro massimo ottenibile ai sensi del comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013;

RITENUTO pertanto necessario stabilire, nella concessione dell'agevolazione in parola, criteri

selettivi e rispondenti all'esigenza di tutela delle fasce più deboli della popolazione, tenendo conto anche:

- delle situazioni di comodato gratuito dell'anno 2011 (ultimo anno di assimilazione delle abitazioni in comodato alle abitazioni principali) che rilevano una quasi totalità di comodati da genitori a figli nelle 300 posizioni circa presenti in banca dati ai fini ICI;
- del reddito lordo medio dei pensionati residenti a Oderzo, come da rilevate dal Portale del federalismo fiscale, che indicano un reddito imponibile medio di € 18.000 circa;
- delle specifiche modalità di calcolo dell'ISEE previste per legge (D. Lgs. 109/1998 e ss.ii.e.mm.), che penalizza i soggetti con una componente reddituale (ISR Indicatore della situazione reddituale) bassa ma con la componente patrimoniale (ISP Indicatore della situazione Patrimoniale) alta in quanto soggetti passivi di due unità immobiliari oltre alle eventuali pertinenze;
- degli obiettivi e dei limiti ISEE già stabiliti nel vigente "Regolamento comunale di disciplina delle modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai contributi economici assistenziali" approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 24/02/2012;

RITENUTO, sulla base dei criteri suesposti, di prevedere che, per avere diritto alla equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze - come definite dall'art. 1 comma 2 del D.L. 201/2011 - ai fini dell'applicazione, nel Comune di Oderzo, dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) in capo al soggetto passivo :

- a) non possedere, nel Comune di Oderzo, in Italia e all'estero, altri immobili o quote di immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e relative pertinenze ammesse ed alla unità immobiliare e relative pertinenze di cui chiede l'equiparazione ad abitazione principale;
- b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 20.000,00 come da DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità;

2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato):

- a) non possedere e non essere soggetto passivo ai fini IMU di alcun immobile nel Comune di Oderzo, in Italia e all'estero;
- b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 16.000,00 come da DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità;

Il soggetto passivo deve inoltre presentare - a pena di decadenza dal beneficio - una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la quale dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra;

CONSIDERATO inoltre che i pochi giorni intercorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione alla data di scadenza del versamento della seconda rata IMU - 16 dicembre 2013 - sono insufficienti per permettere alla potenziale platea dei beneficiari di ottenere l'attestazione ISEE necessaria per avere diritto all'agevolazione;

RITENUTO pertanto di posticipare - in virtù dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 - **al 31 gennaio 2014** sia la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sia il versamento della seconda rata **dell'IMU dell'anno 2013 unicamente per i soggetti passivi - in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 a) e 2 a) di cui sopra - che intendono beneficiare dell'agevolazione** in parola (equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze), stabilendo che, qualora i medesimi non rientrino nei limiti ISEE

stabiliti (€ 20.000 per il soggetto passivo dell'imposta ed € 16.000 per il comodatario), debbano versare la sola imposta dovuta senza applicazione di interessi e sanzioni;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, adottare le relative disposizioni aventi valore regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

DATO ATTO che, ai fini dell'equilibrio di bilancio, si stima che la concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013 con i criteri sopra individuati, trovi copertura nel ristoro da parte dello Stato previsto al comma 2 del citato art. 2 bis del D.L. 102/2013;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2012, l'obbligo di invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF -, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in sostituzione della pubblicazione in Gazzetta ufficiale di cui al terzo periodo dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997;

- l'art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito predetto;

- l'art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, ai sensi del quale, in deroga alle disposizioni precedenti, per l'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, pubblicazione che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239 del d. lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012 N. 174, sulla proposta di regolamento è stato acquisito il parere preventivo del collegio dei revisori (all. sub 1);

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare I nella seduta del **21/11/2013**;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico finanziario (ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegati sub "A";

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. 17 Consiglieri

Favorevoli: n. 12

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Ferri, Sarri, Durante, Damo e Pezzutto)

DELIBERA

1. di adottare le seguenti disposizioni, aventi valore regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ai fini dell'**equiparazione, per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria - IMU** - di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, **all'abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze**, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, **concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado** - genitori e figli - che le utilizzano come abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 102;

2. di prevedere che, per avere diritto alla equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze - come definite dall'art. 1 comma 2 del D.L. 201/2011 - ai fini dell'applicazione, nel Comune di Oderzo, dell'Imposta Municipale Propria - IMU - di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

1) in capo al soggetto passivo :

a) non possedere, nel Comune di Oderzo, in Italia e all'estero, altri immobili o quote di immobili ulteriori rispetto alla propria abitazione principale e relative pertinenze ammesse ed alla unità immobiliare e relative pertinenze di cui chiede l'equiparazione ad abitazione principale;

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 20.000,00 come da DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità;

2) in capo al comodatario (il soggetto che beneficia del comodato):

a) non possedere e non essere soggetto passivo ai fini IMU di alcun immobile nel Comune di Oderzo, in Italia e all'estero;

b) avere un ISEE inferiore o uguale ad € 16.000,00 come da DSU - Dichiarazione Sostitutiva Unica - in corso di validità;

3. di stabilire che, per avere diritto alla agevolazione di cui al punto 2., il soggetto passivo ai fini IMU deve presentare - entro il termine di cui al successivo punto 4. - , una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR. n. 445/2000, con la quale dichiara il possesso dei requisiti di cui sopra, a pena di decadenza dal beneficio;

4. di posticipare - in virtù dell'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 - **al 31 gennaio 2014** sia la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente punto 3. sia il versamento della seconda rata **dell'IMU dell'anno 2013 unicamente per i soggetti passivi - in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 a) e 2 a) di cui sopra - che intendono beneficiare dell'agevolazione** in parola (equiparazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare e relative pertinenze), stabilendo che, qualora i medesimi non rientrino nei limiti ISEE stabiliti (€ 20.000 per il soggetto passivo dell'imposta ed € 16.000 per il comodatario), debbano versare la sola imposta dovuta senza applicazione di interessi e sanzioni.

5. di provvedere agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione,

che dà il seguente esito:
presenti n. 17 Consiglieri

Favorevoli: n. 12

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Ferri, Sarri, Durante, Damo e Pezzutto)



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 49/2013

del 25/11/2013

Oggetto: IMU - CRITERI E MODALITA' DI EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE DELL'UNICA UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO.

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

Oderzo, 18/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Claudia Cristanelli

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

Oderzo, 19/11/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Monica Nobile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 49/2013 del 25/11/2013

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to rag. Concetto detto Tino Alescio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Carmine Testa

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line, ove pertanto rimarrà dal 28/11/2013 al 13/12/2013

Oderzo,28/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Eugenio Varotto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con decorrenza _____

Oderzo, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to _____
